

Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006; modifica

(del 12 luglio 2016)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I

Il regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006 è così modificato:

Art. 22 ¹Per la sostituzione della tessera d'identità è competente l'Autorità che l'ha rilasciata.

²Per la sostituzione dell'autorizzazione annuale è competente l'Ufficio della caccia e della pesca.

³Viene percepita una tassa di fr. 50.- per ogni documento sostituito.

Art. 29 cpv. 2 (nuovo)

¹L'Ufficio della caccia e della pesca, d'intesa con l'Ufficio del Veterinario cantonale, definisce i criteri per i capi sanitari da bonificare ai cacciatori.

Art. 31 ¹Le femmine allattanti di cervo devono essere portate al posto di controllo con il loro cerbiatto entro 24 ore dall'abbattimento del piccolo.

²I cervi e i cinghiali abbattuti il 20 e 25 settembre devono essere sottoposti al controllo entro la sera del giorno d'abbattimento.

³Abrogato.

Art. 32 cpv. 2 e 3 (nuovo)

¹L'Ufficio del Veterinario cantonale può vincolare il consumo delle carni a un controllo sulla radioattività.

²È vietato il consumo di cormorani.

Art. 35 cpv. 2

²È vietato usare cani segugi nell'esercizio della caccia bassa il giorno di giovedì 24 novembre; nonché al disotto dei 1'500 mslm sabato 19 e 26 novembre e domenica 20 e 27 novembre nelle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo.

Art. 38 cpv. 1

¹La prova per i cani da caccia è permessa:

- a) martedì 16, sabato 20, martedì 23 e sabato 27 agosto dalle ore 7.00 alle ore 17.30 al disotto dei 1'300 mslm;
- b) dal 27 settembre al 13 ottobre il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 07.00 alle ore 17.30;
- c) dal 16 ottobre al 30 novembre nei giorni di martedì e sabato, nonché giovedì 20 e 27 ottobre e 3, 10 e 17 novembre, negli orari previsti per la caccia bassa, fatta eccezione delle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo, dove la prova è vietata sabato 19 e 26 novembre. La prova è pure vietata durante il giorno di apertura e in quello di chiusura della caccia bassa.

Art. 39 lett. a)

a) caccia alta:

dal 1° al 20 settembre tutti i giorni esclusa la Festa federale (18 settembre), inoltre dal 23 al 25 settembre.

Art. 41 cpv. 1 lett. a)

a) caccia alta:

– in settembre dalle ore 05.00 alle ore 19.30;

Art. 42 cpv. 1

¹Al cacciatore è permessa la cattura:

a) Caccia alta:

1. Camoscio e capriolo:

4 capi per cacciatore (massimo 3 camosci, dei quali non più di 2 adulti), dei quali al massimo:

– 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 1° al 3 settembre per colui che non l'ha catturato nel 2015, o sempre nel 2015 oltre al maschio adulto ha catturato anche una femmina di camoscio non allattante di almeno 2,5 anni, oppure 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni dal 1° al 3 settembre, oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 4 al 13 settembre per colui che ha precedentemente abbattuto una femmina di camoscio non allattante di almeno 2,5 anni;

– 2 femmine di camoscio non allattanti di almeno 2,5 anni dal 1° al 13 settembre;

– 1 femmina di capriolo non allattante di almeno 1,5 anni dal 1° al 13 settembre;

– 1 camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina dal 1° al 13 settembre.

Colui che cattura un maschio di camoscio di almeno 2,5 anni quale primo capo di camoscio non ha più diritto al terzo capo di camoscio.

Colui che cattura un camoscio maschio di 1,5 anni (anzello) con corna superiori ai 15 cm (fa stato il corno più corto) non ha più diritto al camoscio maschio di almeno 2,5 anni d'età e viceversa.

2. Cervo:

– 1 maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 1° al 17 settembre;

– e 3 femmine non allattanti dal 1° al 20 settembre, inoltre dal 23 al 25 settembre;

– e 2 femmine allattanti, dal 14 al 20 settembre e dal 23 al 25 settembre, a condizione che prima sia stato abbattuto il loro cerbiatto nel corso della stessa giornata;

– e 2 cerbiatti (cervi dell'anno) dal 14 al 20 settembre, inoltre dal 23 al 25 settembre;

– e 1 maschio con palchi senza diramazioni (fusone) di lunghezza non superiore alle orecchie (fa stato il palco più corto) dal 1° al 20 settembre, inoltre dal 23 al 25 settembre.

Colui che cattura una femmina non allattante ha diritto a un secondo maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 1° al 17 settembre.

3. Cinghiale:

– Numero di capi illimitato dal 1° al 20 settembre, inoltre dal 23 al 25 settembre.

4. Marmotta:

– 2 marmotte dal 1° al 2 settembre.

b) Caccia bassa:

1. Lepre (comune e variabile):

2 capi per cacciatore, dei quali al massimo:

– 1 lepre comune, cacciabile nei giorni 16, 22 o 23, 29 o 30 ottobre e 5 o 6 novembre;

– 2 lepri variabili, cacciabili nei giorni 16, 22 o 23, 29 o 30 ottobre e 5 o 6, 12 o 13, 19 o 20, 26 o 27 e 30 novembre.

2. Fagiano di monte maschio:

– 3 fagiani di monte maschi, cacciabili nei giorni 16, 23 e 30 ottobre e 6, 13, 19, 20, 27 e 30 novembre.

3. Pernice bianca:

– 2 pernici bianche, cacciabili nei giorni 16, 23 e 30 ottobre e 6, 13, 19, 20, 27 e 30 novembre.

Art. 44 lett. a) cifra 1. lett. B), cifra 2. lett. A), B), C) e D), cifra 4.

1. Camoscio:

B) Nel distretto di Lugano dal 1° al 6 settembre escluso il territorio situato a sud del ponte-diga di Melide.

2. Cervo:

A) Nel distretto di Leventina.

B) Nel distretto di Blenio (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N. 64 Legiuna, all'interno dei seguenti confini: dal ponte di Loderio, segue la strada cantonale passando per Semione fino al ponte di Motto, qui segue il fiume Brenno fino al ponte di Dongio per riprendere la strada cantonale passando per Compromvasco, Castro fino in zona Traversa, qui prende la strada che conduce al fiume Brenno, attraversando il ponte delle Frasche segue la strada sulla destra che conduce in zona Piano, quindi alla strada cantonale (pto 658). Da qui segue la cantonale fino al ponte di Acquarossa, prosegue per la strada del Satro fino al ponte di Dongio, riprende la cantonale passando per Malvaglia fino al ponte di Loderio (punto di partenza), la caccia è permessa dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).

C) Nel distretto di Riviera (nella zona del piano la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).

D) Nel distretto di Bellinzona (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N.48 Piano di Magadino, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).

4. Cinghiale:

Su tutto il territorio cantonale, nonché nella bandita di caccia N.42 Lodano-Maggia.

Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

Inoltre nella zona del piano del distretto di Blenio la caccia è permessa solo dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30, mentre nella zona del piano dei distretti di Riviera e Bellinzona la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo.

Art. 50 lett. b), c) e d)

- b) 1 Malvaglia/Diga del bacino di accumulazione;
- 2 Malvaglia/Valle Pontirone, località Stampa;
- 3 Rodaglio/Legri;
- 4 Bodio: fino agli abitati di Bidrè e Conzanengo;
- 5 Chironico/Barolgiasco;
- 6 Lavorgo/Anzonico (strada delle Vigne);
- 7 Monte Piottino/Freggio/Osco;
- 8 Osco/Vigera/Tarnolgio/Cari;
- 9 Personico/Diga Val d' Ambra;
- 10 Strada agricola N.102 Gudo/Cadenazzo;
- 11 Cugnasco/Medoscio/Mti Ditto/Mti Motti;
- 12 Brione/Val Resa (località Resa);
- 13 Locarno/Monte Brè/S.Bernardo;
- 14 Monte Brè/Miranda;

- 15 Palagnedra/Bordei;
 - 16 Brissago: fino agli abitati delle frazioni di Porta, Incella, Piodina;
 - 17 Vergeletto/Zardin;
 - 18 Lavertezzo/Sambugaro/Verzöö;
 - 19 Cavergho/Valle Bavona/S.Carlo (stazione di partenza della funivia per Robiei);
 - 20 Piano di Peccia: fino all'entrata della galleria della Froda;
 - 21 Fusio: fino alla diga del Sambuco (barriera piazzale caseggiato OFIMA);
 - 22 Cadenazzo o S.Antonino/Revöira (piazzale limitrofo agriturismo «La Vigna»);
 - 23 Fontanelle/Borla/Canedo;
 - 24 Tesserete/Gola di Lago, fino al posteggio pubblico situato all'entrata sud dell'abitato di Lelgio (piazzale ex-cava);
 - 25 Villa Luganese/Monti di Creda;
 - 26 Cadro/grotto Alpe Vallà;
 - 27 Lugano/Bré paese;
 - 28 Novaggio/Alpe Paz;
 - 29 Mendrisio/Monte Generoso (Bellavista);
- c) nelle zone dei piani sino a una distanza massima di 50 m dalle strade cantonali;
- d) tutte le strade normalmente aperte alla circolazione stradale dal 14 al 20 settembre e dal 23 al 25 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 6.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30.

Art. 53 lett. e) e g) (nuova)

- e) l'uso delle funivie a eccezione della Verdasio-Rasa, delle teleferiche, delle funicolari e dell'elicottero per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni fatta eccezione di quanto previsto all'art. 54.
L'uso delle funivie, delle teleferiche e delle funicolari è comunque consentito dal 14 al 20 settembre e dal 23 al 25 settembre;
- g) cacciare il fagiano di monte e la pernice bianca senza l'ausilio del cane da ferma, nonché la lepre comune e la lepre variabile senza l'ausilio del cane da seguita.

Art. 54 cpv. 1

Per il recupero di caprioli, camosci, cervi e cinghiali è permesso l'uso di funivie, di teleferiche, di funicolari e di veicoli a motore anche sulle strade e negli orari non consentiti sulla base degli art. 50 e 51.

II

La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 15 agosto 2016.

Bellinzona, 12 luglio 2016

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**